



Segretariato Generale della Giustizia Amministrativa

Ufficio Unico Contratti e Risorse

Spett.le Impresa Individuale Irrera Francesco
Lungotevere Ripa n. 8
00153 Roma
Pec:irrerafrancesco@legalmail.it

OGGETTO: Lettera d'ordine per l'affidamento della fornitura di carburante per le autovetture di servizio in uso presso il Consiglio di Stato. CIG: ZCB2F16E9A.

Con la presente si affida a codesta ditta, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., la fornitura indicata in oggetto.

1. OGGETTO DEL SERVIZIO

Fornitura di carburante per le auto di servizio in uso preso il Consiglio di Stato.

2. IMPORTO DELLA FORNITURA

L'importo massimo stanziato per la predetta fornitura è di € 2.500,00 (duemilacinquecento/00) IVA esclusa.

La società rinuncia espressamente a qualsivoglia indennizzo, ove questa Amministrazione, a suo insindacabile giudizio, dovesse ritenere opportuno non richiedere la fornitura ovvero la riduzione della stessa.

3. DURATA DEL CONTRATTO

Il presente contratto avrà durata di 12 mesi decorrenti dalla data di sottoscrizione e, comunque, fino al raggiungimento dell'importo massimo stanziato

4. MODALITA' DI ESECUZIONE

Il punto di rifornimento del carburante è individuato presso l'impianto di distribuzione dell'Impresa, sito in Roma-Lungotevere Ripa n. 8.

L'Impresa è obbligata a rilasciare, ad ogni rifornimento effettuato, una ricevuta riportante i seguenti dati:

1. Targa dell'automezzo;
2. Litri di carburante erogato;
3. Importo totale della fornitura;
4. Firma del richiedente la fornitura.

5. CESSIONE DEL CONTRATTO, CESSIONE DEL CREDITO

1. È fatto divieto all'impresa di cedere il contratto, fatte salve le vicende soggettive dell'esecutore del contratto a pena di inefficacia assoluta della cessione stessa, secondo quanto previsto dall'art. 105, comma 1, d.lgs n. 50/2016;

2. la cessione dei crediti derivanti dal contratto, anche a banche ed intermediari finanziari, deve essere effettuata ai sensi dell'art. 106, comma 13, d.lgs. n. 50/2016.

5. PENALI

Nel caso di mancato rispetto degli accordi contrattuali verrà applicata una penale pari allo 0,3% per cento dell'importo netto contrattuale. Le penali applicate non potranno superare nel complesso il 10% del valore del contratto.

Nell'ipotesi di superamento della percentuale della penale prevista (10%), il contratto sarà risolto in danno del fornitore ed il pagamento del corrispettivo pattuito avverrà solo con riferimento alle prestazioni già eseguite. L'importo relativo alle eventuali penali applicate, sarà trattenuto all'atto del pagamento del corrispettivo

7. FATTURAZIONE:

Il rilascio della fattura in formato elettronico potrà avvenire mensilmente e dovrà contenere espresso riferimento al contratto, al CIG: ZCB2F16E9A nonché al Codice Fiscale dell'Impresa ed al Codice IPA: G105F5.

La fattura non in regola con le norme fiscali vigenti o emesse in contrasto con le previsioni del presente atto, non sarà ritenuta valida e, pertanto, sarà rifiutata.

8. TEMPI E MODALITÀ DI PAGAMENTO:

Il pagamento sarà eseguito entro sessanta giorni dalla data di accettazione della fattura, mediante bonifico bancario sul conto corrente dedicato alle commesse pubbliche, appositamente indicato dall'Impresa ai sensi della legge n. 136 del 13 agosto 2010 e s. m. i.

Il fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente note all'Amministrazione le variazioni che si dovessero verificare circa le modalità di accredito di cui sopra. In difetto di tale comunicazione, anche qualora le variazioni fossero pubblicate nei modi di legge, la Società non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuale ritardo nel pagamento.

9. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Il contratto può essere immediatamente risolto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del codice civile mediante semplice comunicazione scritta, al verificarsi di una delle ipotesi di seguito elencate:

- inadempimenti gravi nel corso dell'esecuzione del contratto;
- in caso di sospensione ingiustificata della fornitura;
- perdita di uno dei requisiti previsti per l'affidamento e, più in generale, dal d.lgs. n. 50/2016 o accertamento in corso di esecuzione del contratto, del mancato possesso dei requisiti;
- allorché si manifesti qualunque altra forma di incapacità giuridica che ostacoli l'esecuzione del contratto di appalto.

10. PATTO D'INTEGRITÀ

Il mancato rispetto delle clausole contenute nel patto d'integrità costituisce causa di esclusione, ai sensi del piano per la prevenzione della corruzione della G.A. per il triennio 2020-2022, adottato con decreto n. 23 del 30 gennaio 2020 del Presidente del Consiglio di Stato.

11. SOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE – FORO COMPETENTE

Le controversie che dovessero insorgere tra le parti in relazione all'interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente contratto, saranno risolte dall'Autorità Giudiziaria Ordinaria di Roma.

12. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

L'Impresa dichiara di non aver stipulato contratti di lavoro o comunque di non aver attribuito incarichi a ex dipendenti pubblici in violazione del divieto di pantouflage di cui all'art.53, comma 16-ter del d.lgs. n. 165/2001.

L'operatore economico si impegna, a pena di esclusione dalla gara, a denunciare all'Amministrazione aggiudicatrice ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ad esse pervenuta, nonché qualunque illecita interferenza nella procedura di aggiudicazione e/o nella fase di esecuzione della prestazione formulata da personale in servizio.

13. ULTERIORI ADEMPIMENTI.

Al fine di procedere ai dovuti adempimenti amministrativi relativi alla stipula dell'ordine, si ricorda che l'Impresa affidataria dovrà provvedere alla produzione dei seguenti documenti:

1. Dichiarazione sostitutiva di certificazione dell'atto di notorietà;
2. Patto di Integrità e Protocollo di Integrità ed Anticorruzione;
3. Dichiarazione imposta di bollo.

Il Dirigente

CONTE
MARCUS
GIORGIO
10.11
.2020
09:29:36
UTC

Per accettazione

